

Legge Regionale 23 gennaio 1996, n. 4.

Disciplina delle attività professionali nei settori del Turismo e del Tempo Libero.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Commissario del Governo ha apposto il visto;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale;

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche disciplina l'esercizio delle professioni turistiche elencate all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle professioni turistiche definite dalla presente legge, delle professioni di maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina e guida speleologica.

Art. 2

(Abilitazione tecnica)

1. L'esercizio delle professioni di cui alla presente legge è consentito a coloro che hanno conseguito l'abilitazione tecnica per la corrispondente figura professionale, previo accertamento della necessaria capacità tecnica e secondo le altre condizioni e modalità stabilite dalle norme di cui agli articoli successivi.

Art. 3

(Esercizio delle professioni turistiche
nell'ambito della Unione Europea)

1. L'esercizio professionale dell'attività di guida turistica che accompagna un gruppo di turisti proveniente da un altro Stato membro della Unione Europea nel corso di un viaggio con durata limitata ed a circuito chiuso, è subordinato al possesso:

a) di un documento rilasciato dallo Stato membro di provenienza attestante lo svolgimento dell'attività di guida turistica;

b) di un documento sottoscritto dal titolare dell'impresa turistica, organizzatrice del viaggio, contenente:

1) denominazione e titolarità dell'impresa di viaggio con indicazione dello Stato di appartenenza;

2) dati anagrafici della guida e descrizione del rapporto di lavoro intercorrente con l'impresa di viaggio;

3) programma dettagliato del viaggio con indicato le date di inizio e fine dello stesso, il percorso da effettuare sul territorio italiano, le località e le date interessate alle singole visite turistiche, il numero dei partecipanti.

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere accompagnati da una fedele traduzione in lingua italiana.

3. La Regione individua, d'intesa con le competenti sovrintendenze per una migliore fruizione del valore culturale del patrimonio storico ed artistico nazionale, i siti che possono essere illustrati ai

visitatori dalle sole guide turistiche abilitate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 e che siano in possesso della licenza di cui all'articolo 6.

4. I siti di cui al comma 3 sono individuati tra i beni e le aree di interesse archeologico, artistico e storico, istituti di antichità ed arte, musei, monumenti e chiese aventi un eccezionale rilievo culturale nell'ambito del patrimonio storico, artistico e archeologico nazionale. In tali siti rientrano quelli riconosciuti dall'UNESCO quale patrimonio culturale dell'umanità.

5.1 siti di cui al comma 3 sono determinati con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica il d.lgs. 23 novembre 1991, n. 391 concernente l'attuazione delle direttive CEE n. 75/368 e n. 75/369 ed il d.lgs. 2 maggio 1994, n. 319 concernente l'attuazione della direttiva CEE 92/51.

TITOLO II Esercizio delle professioni turistiche

Art. 4 (Accertamento idoneità)

1. L'accertamento dell'idoneità tecnico professionale di coloro che intendono esercitare le professioni turistiche indicate all'articolo 5 è delegato alla Provincia.

Art. 5 (Definizione delle professioni turistiche)

1. E' guida turistica chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e socio-economiche.
2. E' accompagnatore turistico o corriere chi per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi sul territorio nazionale o all'estero, cura l'attuazione del programma turistico predisposto dagli organizzatori, fornisce assistenza ai singoli o ai gruppi accompagnati, fornisce elementi significativi o notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche di cui al comma 1.
3. E' interprete turistico chi per professione presta la propria opera per la traduzione scritta od orale di lingue straniere nell'assistenza ai turisti, al di fuori delle attività riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.
4. E' organizzatore congressuale chi per professione svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.
5. E' istruttore nautico chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.
6. E' animatore turistico chi per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
7. E' guida equestre chi per professione accompagna persone singole o gruppi in itinerari, gite o passeggiate a cavallo, assicurando la necessaria assistenza tecnica e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.
8. E' programmatore di soggiorno chi per professione sviluppa le conoscenze, abilità, esperienze necessarie a programmare, coordinare e controllare, promuovere ed informare sui servizi rivolti all'intero e specifico soggiorno del turista. Egli opera sul lavoro di informazione e dell'immagine turistica, attivando e convogliando nella programmazione della struttura ricettiva informazioni, proposte, servizi informativi rivolti al soggiorno.
9. E' tecnico di comunicazione e marketing turistico chi per professione collabora alla definizione degli obiettivi dell'attività turistica, analizzandone il mercato. In particolare, determina gli interventi

per le strategie e le azioni promozionali; cura i rapporti con agenzie pubblicitarie, agenzie di viaggi, tour operators, esperti di turismo e gruppi sociali interessati, determinando o concorrendo a determinare gli obiettivi di comunicazione e di marketing. Organizza manifestazioni turistiche nell'area di propria competenza, curandone le pubbliche relazioni e la diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

10. E' accompagnatore naturalistico o guida ambientale escursionistica chi per professione anche in modo non esclusivo e non continuativo, accompagna persone singole o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico illustrandone le caratteristiche territoriali e tutti gli aspetti ambientali nella loro articolazione, complessità, interazione e dinamicità permettendo una fruizione stimolante e partecipativa dell'utenza, con i modi, i mezzi e nelle sedi di volta in volta ritenute più opportune.

11. Fino alla organica disciplina della professione di cui al comma 10 si applicano alla stessa le disposizioni previste dal titolo I della presente legge.

Art. 6

(Licenza per l'esercizio delle professioni turistiche)

1. L'esercizio delle professioni è subordinato al possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza dell'interessato ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche che intendano esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.

2. Fermo restando quanto previsto negli articoli 11 e 123, secondo comma, del r.d.l. 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.

3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato e deve contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché Comune di residenza dell'interessato;
- b) estremi dell'attestato con il quale è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;
- c) lingue estere per le quali è stata riconosciuta l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione;
- d) idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'Unità sanitaria locale del Comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda di ammissione.

4. La licenza ha validità annuale e si intende rinnovata di anno in anno previo versamento al Comune dei diritti previsti dall'articolo 14, comma 3, entro il termine di scadenza annuale, a pena di decadenza della licenza.

5. L'interessato è tenuto comunque a presentare ogni quattro anni, entro trenta giorni dal termine di scadenza annuale della licenza, domanda di rinnovo corredata dal certificato di idoneità fisica ai sensi del comma 3, lettera d). Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 21, la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza della licenza comporta la decadenza della stessa.

6. Copia della licenza e degli eventuali provvedimenti di rinnovo, revoca e sospensione della stessa, sono trasmessi dai Comuni alle Province territorialmente competenti.

7. La licenza per l'esercizio della professione di guida turistica ha efficacia per il territorio provinciale e quella per l'esercizio delle altre professioni ha efficacia per il territorio regionale.

8. La Giunta regionale con apposito atto stabilisce criteri uniformi per il rilascio delle licenze da parte dei Comuni, sentito il parere della competente Commissione consiliare.

Art. 7

(Esenzione dall'obbligo della licenza)

1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 6:

- a) chi presta la sua opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la sua attività sia direttamente resa in favore dell'amministrazione da cui

dipende;

b) chi svolge a titolo gratuito e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione alla Provincia ed al Comune interessati e nell'osservanza delle norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui al presente titolo esclusivamente in favore dei soci o iscritti agli Enti o Organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 217/1983;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzie di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi, in possesso di specifica specializzazione nella traduzione simultanea o consecutiva, presta la propria opera in qualità di interprete e traduttore in occasione di congressi o convegni;

e) chi svolge a titolo gratuito attività di accompagnamento e assistenza o in pellegrinaggi nei luoghi di culto promossi da organizzazioni senza scopo di lucro a carattere regionale o pluriregionale aventi finalità religiose o per conto di Associazioni Pro-loco limitatamente al territorio comunale di riferimento;

f) chi svolge l'attività solo a fini educativi a titolo gratuito, senza continuità professionale, su progetto di associazioni scolastiche o di Enti locali.

Art. 8

(Esame di abilitazione tecnica
all'esercizio delle professioni turistiche
e Commissione esaminatrice)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni turistiche si consegue mediante il superamento del relativo esame di idoneità.
2. A tal fine le Province emanano di norma ogni tre anni il bando di esame di abilitazione tecnica che deve contenere i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per lo svolgimento e la valutazione delle prove scritte e orali.
3. Per i soggetti in possesso dei titoli di studio rilasciati da Istituti professionali di Stato ad indirizzo turistico relativi a corsi di durata quinquennale e per quelli che essendo in possesso del diploma di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, hanno frequentato un corso di formazione professionale della durata minima di 600 ore, l'accertamento dell'idoneità avviene attraverso il superamento della sola prova orale. I titoli di studio ed i corsi di formazione professionale predetti devono essere attinenti alle professioni indicate all'articolo 5.
4. Le Province costituiscono una Commissione esaminatrice per l'accertamento della capacità tecnica all'esercizio delle professioni turistiche, composta da:
 - a) un dirigente della Provincia competente in materia con funzioni di Presidente;
 - b) un esperto di legislazione turistica;
 - c) due esperti dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza nelle materie d'esame proprie della figura professionale di cui trattasi;
 - d) un rappresentante della categoria professionale interessata;
 - e) un docente per ciascuna delle lingue estere oggetto d'esame.
5. Funge da segretario della Commissione un dipendente provinciale di livello non inferiore all'ottavo.
6. Ai componenti della Commissione estranei all'Amministrazione provinciale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi fissati dalla Provincia nei limiti previsti dalla l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 9

(Requisiti di ammissione all'esame)

1. Ai fini dell'ammissione all'esame, gli aspiranti all'esercizio delle professioni turistiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro della Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi della legge 28 febbraio 1990, n. 39;

b) residenza in uno dei Comuni della regione Marche;

c) età non inferiore ad anni diciotto;

d) godimento dei diritti civili e politici; possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di equivalente diploma conseguito in Stato estero, oppure del diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira ad esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.

2. L'equivalenza del diploma conseguito in Paesi stranieri al corrispondente diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente, apposta in calce o acclusa alla traduzione in lingua italiana debitamente legalizzata del titolo di studio prodotto.

Art. 10

(Domanda d'esame)

1. La domanda di ammissione all'esame di abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni oggetto del presente titolo deve essere presentata alla Provincia di residenza del candidato ovvero a quella competente in relazione al Comune scelto per il domicilio.

2. Nella domanda l'interessato, oltre alle dichiarazioni da rilasciare, sotto la propria responsabilità, sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 9, deve indicare:

a) la professione per la quale intende abilitarsi;

b) le lingue estere per le quali intende sostenere gli esami.

Art. 11

(Programmi dei corsi e degli esami)

1. La Giunta regionale approva i programmi dei corsi di formazione e degli esami per l'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale di ciascuna delle professioni disciplinate dalla presente legge.

2. Appositi programmi di esame sono formulati per l'esercizio della professione di guida turistica anche nei siti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3.

3. I programmi indicano le materie e le modalità della formazione e degli esami, prevedendo che venga accertato tra l'altro il possesso delle conoscenze e capacità professionali prescritte dall'articolo 11, dodicesimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217.

4. Per le guide turistiche deve essere accertata la conoscenza di una o più lingue straniere, la conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze paesaggistiche della regione, la conoscenza approfondita della storia e delle caratteristiche dei siti oggetto di visita turistica.

Art. 12

(Estensione dell'abilitazione tecnica)

1. Coloro i quali siano già abilitati all'esercizio di una delle professioni turistiche ovvero per la professione di direttore tecnico di agenzie di viaggi e turismo, possono conseguire l'abilitazione tecnica nelle altre professioni di cui al presente titolo senza sostenere l'esame nelle lingue per le quali abbiano già ottenuto l'abilitazione.

2. Coloro che siano già abilitati all'esercizio della professione, i quali intendano conseguire l'idoneità per lingue estere per le quali non siano già abilitati, sono sottoposti ad esame limitatamente alle altre lingue straniere secondo le disposizioni del presente titolo.

Art. 13
(Attestato di abilitazione tecnica)

1. Sono abilitati all'esercizio delle professioni di cui al presente titolo, i candidati che abbiano conseguito la specifica idoneità.
2. Le Province rilasciano all'interessato, entro trenta giorni dal conseguimento, l'attestato di abilitazione tecnica, ai fini del rilascio della licenza di esercizio della professione da parte del Comune competente, con l'indicazione della figura professionale e delle lingue estere per cui è stato effettuato l'accertamento di capacità.
3. I candidati che hanno superato la prova d'esame e sono giudicati idonei devono produrre entro trenta giorni la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 9.
4. La mancata produzione della documentazione impedisce il rilascio dell'attestato.

Art. 14
(Corrispettivi per i servizi amministrativi resi)

1. Il rilascio dell'attestato di abilitazione tecnica è soggetto al versamento della somma di lire 150.000, quale corrispettivo per il servizio reso.
2. Il rilascio della licenza di esercizio e del provvedimento di rinnovo quadriennale della stessa ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di lire 150.000.
3. Il rinnovo annuale della licenza ai sensi del comma 4, dell'articolo 6, è subordinato al versamento di una somma di lire 100.000.
4. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato su apposito conto corrente postale a favore della Provincia competente; quelli di cui ai commi 2 e 3 a favore del Comune competente.

Art. 15
(Elenchi provinciali)

1. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli idonei all'esercizio delle professioni turistiche, in cui viene specificata la professione, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute; negli elenchi viene altresì annotato il possesso della licenza di cui all'articolo 6, nonché i relativi rinnovi, revoche e sospensioni.
2. Gli elenchi sono aggiornati dalla Provincia annualmente.
3. La cancellazione dagli elenchi è disposta per decesso o per la perdita definitiva di uno dei requisiti previsti per ottenere l'idoneità tecnico-professionale o per sanzione amministrativa pronunciata contestualmente alla sanzione per causa di particolare gravità.
4. Chi intende essere iscritto negli elenchi di cui al comma 1 deve farne domanda alla Provincia indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio di riferimento dell'attività, la specializzazione, le lingue straniere conosciute, allegando la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, nonché la ricevuta di versamento alla Provincia del contributo per il concorso alle spese di accertamento previsto dall'articolo 239 del r.d.l. 6 maggio 1940, n. 635, nella misura di lire 30.000.
5. Per l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 la Provincia accerta che gli interessati possiedano i requisiti di cui all'articolo 9.
6. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 1, viene rilasciata all'interessato dalla Provincia apposita tessera personale di riconoscimento, che deve essere mantenuta in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.

Art. 16
(Corsi di formazione e aggiornamento)

1. La Regione provvede alla formazione e all'aggiornamento professionale per le figure previste dal

presente titolo secondo gli obiettivi, i principi e le procedure che disciplinano le attività di formazione professionale nelle Marche.

2. I diplomati degli istituti tecnici e professionali ad indirizzo turistico hanno titolo preferenziale per l'ammissione ai corsi di formazione di cui al comma 1.

3. Le figure professionali di cui al comma 1 sono tenute a frequentare, almeno ogni triennio, un corso di aggiornamento.

Art. 17
(Tariffe professionali)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali sono fissate dalle Province, sentite le associazioni di categoria.

Art. 18
(Divieti)

1. E' fatto divieto di esercitare, dietro compenso attività estranee alle professioni di cui al presente titolo nei confronti dei turisti. Il divieto comprende attività di carattere commerciale, di concorrenza alle Agenzie di viaggio, di procacciamento diretto o indiretto di clienti a favore di alberghi, imprese di trasporto singole o associate, imprese commerciali, artigiane, industriali e simili.

2. E' fatto altresì divieto ai soggetti che esercitano le professioni di cui al presente titolo e agli operatori, imprese o Enti che si avvalgano delle prestazioni professionali degli stessi, di applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 17.

3. E' fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di chi non è in possesso della prevista licenza, salvo le eccezioni indicate all'articolo 7.

Art. 19
(Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza ed il controllo sull'attività professionale nonché sull'applicazione delle disposizioni del presente titolo, sono esercitati dai Comuni.

Art. 20
(Sanzioni amministrative)

1. Salva l'applicazione delle norme penali, l'esercizio abusivo delle attività professionali, nonché l'uso abusivo di segni distintivi di professioni turistiche, danno luogo alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. Chiunque violi i divieti di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 2 milioni.

4. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 18, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.

6. I Comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge con le modalità e le procedure previste dalla l.r. 5 luglio 1983, n. 16 e successive modificazioni.

Art. 21
(Sospensione e revoca della licenza)

1. La presentazione della domanda di rinnovo della licenza oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 5 dell'articolo 6 e comunque non oltre il termine di scadenza della stessa, comporta la sospensione della licenza fino al provvedimento di rinnovo del Comune che dovrà essere compiuto entro trenta giorni dalla presentazione della domanda
2. La licenza, salvo quanto disposto da norme penali e di pubblica sicurezza, può essere inoltre sospesa dal Comune che l'ha rilasciata per un periodo da sei a dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) inadempimento degli obblighi professionali;
 - b) comportamento particolarmente scorretto nell'esercizio dell'attività professionale e comunque contrario agli scopi del turismo;
 - c) violazione dei divieti previsti dall'articolo 18 della presente legge.
3. La licenza è revocata in caso di reiterazione dei comportamenti di cui al comma 2 e per la perdita da parte del titolare dei requisiti per il suo rilascio.

Art. 22

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di licenza, nell'esercizio dell'attività professionale, hanno diritto all'ingresso gratuito, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, gallerie e monumenti di proprietà dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di privati esistenti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 12 del r.d.l. 18 gennaio 1937, n. 448.

Art. 23

(Norme transitorie)

1. Coloro che esercitano le attività turistiche di cui al presente titolo e che sono in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa precedente hanno diritto ad ottenere il rilascio della licenza di cui alla presente legge a prescindere dal programma previsto dal successivo comma 9. A tal fine gli interessati devono presentare apposita domanda al Comune entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Sono iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al presente titolo ai sensi della normativa previgente.
3. Sono altresì iscritti nei rispettivi elenchi provinciali, previa domanda da presentarsi nei termini di cui al comma 2, coloro che esercitano nella regione Marche, da almeno tre anni, le professioni turistiche diverse da guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico e corriere. A tale scopo gli interessati devono allegare alla domanda:
 - a) idonea documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui l'interessato attesta il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 con esclusione di quelli previsti dalla lettera e).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 sono esonerati dal conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 8.
5. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge inviano alle Province l'elenco nominativo dei titolari di licenze rilasciate ai sensi del comma 1 con l'indicazione della professione specifica esercitata e trasmettono altresì proprie proposte in ordine al programma di cui al comma 9.
6. La Provincia procede all'iscrizione dei soggetti titolari delle licenze di cui al comma 1 negli appositi elenchi; i titolari della licenza per l'esercizio della professione di corriere sono iscritti negli elenchi provinciali degli accompagnatori turistici.
7. In sede di prima applicazione, il bando di esame di cui all'articolo 8 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; entro lo stesso termine, la Provincia indice, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'uso delle lingue estere indicate nella domanda, una apposita

sessione, consistente nel solo colloquio nella lingua o nelle lingue richieste.

8. In sede di prima applicazione della presente legge le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 si applicano altresì ai soggetti che, essendo in possesso del diploma di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 9, abbiano frequentato un corso di formazione professionale di almeno 400 ore in materie attinenti alle professioni turistiche di cui all'articolo 5.

9. Per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni rilasciano licenze, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, sulla base di un apposito programma approvato dalle Province.

10. Il programma stabilisce il numero delle licenze concedibili in ambito provinciale ed è formulato tenendo conto delle proposte dei Comuni e delle prospettive di sviluppo del turismo nel periodo considerato.

TITOLO III

Esercizio della professione di maestro di sci

Art. 24

(Definizione della professione)

1. La professione di maestro di sci è regolata dalla legge 8 marzo 1991, n. 81 e dalle norme della presente legge.
2. Con provvedimento della Giunta regionale, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e descritte le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci, con esclusione degli itinerari e dei percorsi fuori pista riservati alle guide alpine.

Art. 25

(Albo professionale regionale)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione all'albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci ed al possesso dell'abilitazione e dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
2. L'esercizio della professione di maestro di sci non è soggetto a licenza comunale.

Art. 26

(Abilitazione tecnico-didattico-culturale)

1. La Giunta regionale istituisce almeno ogni tre anni i corsi di formazione previsti dall'articolo 6 della legge 81/1991, avvalendosi della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.
2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 sono ammessi i residenti in uno dei Comuni della Regione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.
3. Le prove d'esame da superare, a conclusione degli appositi corsi di formazione, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci comprendono tre sezioni: tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna; meteorologia alpina; nivologia; prevenzione dei rischi da valanga; soccorso in valanga; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilità del maestro leggi e regolamenti

professionali.

4. La Giunta regionale definisce il programma dei corsi e delle prove d'esame, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e garantendo comunque il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991.

Art. 27
(Commissione giudicatrice)

1. La Commissione giudicatrice per l'abilitazione tecnica per l'esercizio della professione di maestro di sci è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, di intesa con il Collegio regionale dei maestri di sci. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi.

2. La valutazione tecnica e didattica dei candidati spetta ad una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 1 e composta da tre maestri di sci e da due istruttori nazionali individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 81/1991 .

3. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale, ivi compresi gli esperti di cui all'articolo 28, comma 3, spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

Art. 28
(Specializzazioni)

1. I maestri di sci possono conseguire, mediante la frequenza di appositi corsi e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

- a) l'insegnamento ai bambini;
- b) l'insegnamento dello sci a portatori di handicap;
- c) l'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici simili.

2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni di cui al comma 1 sono istituiti dalla Giunta regionale, che si avvale per la loro organizzazione della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali per le competenze di cui all'articolo 8 della legge 81/1991. La Giunta regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche e didattiche sono sostenute avanti la sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta regionale, le prove culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui all'articolo 27, comma 1, integrata con gli stessi esperti.

Art. 29
(Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati)

1.1 maestri di sci iscritti agli albi professionali di altre regioni che intendano esercitare stabilmente la professione nelle Marche debbono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione.

2. L'iscrizione avviene previo colloquio volto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio regionale, da sostenersi avanti la sottocommissione di cui all'articolo 27, comma 2.

3. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione di coloro che abbiano espletato il colloquio di cui al comma 2, previa altresì la verifica che il richiedente risulti iscritto all'albo professionale della regione di provenienza, che ne abbia chiesto la

cancellazione e che permangano i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991, prescritti per l'iscrizione all'albo.

4. Il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che risultano iscritti all'albo di altre Regioni.

5. I maestri di sci iscritti agli albi di altre regioni che intendano esercitare temporaneamente la professione nelle Marche per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, devono darne preventiva comunicazione al Consiglio direttivo del Collegio regionale, indicando le località sciistiche nelle quali intendono insegnare, il periodo di attività, il recapito nel territorio regionale e la posizione fiscale. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e comunque tariffe non inferiori a quelle praticate dalla locale scuola di sci.

6. Ai maestri di sci appartenenti alla Unione Europea che intendano esercitare la professione nelle Marche si applicano le norme di cui ai commi precedenti, nonché le norme di cui al d.lgs. 319/1994.

7. I maestri di sci non appartenenti alla Unione Europea non iscritti in albi professionali italiani che intendano esercitare la professione nelle Marche per periodi non superiori a quindici giorni, anche non consecutivi, devono richiedere, almeno otto giorni prima, il nulla osta al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci. Qualora i maestri di sci stranieri intendano insegnare stabilmente nelle Marche devono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della regione. L'iscrizione è concessa subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci di cui all'articolo 15 della legge 81/1991, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento, nonché all'espletamento del colloquio di cui al comma 2. Per l'iscrizione va inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 4 della legge 81/1991.

8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 5 l'esercizio dell'attività per periodi non superiori ai quindici giorni, anche non consecutivi, da parte di maestri di sci provenienti coi loro allievi da altre regioni o da altri Stati.

Art. 30

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Di esso fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della regione, nonché quelli ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del Collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
- b) il Consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del Collegio nel numero e secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 3;
- c) il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo nel proprio interno.

3. Un regolamento adottato dall'assemblea e approvato dalla Giunta regionale detta norme per il funzionamento del Collegio e la validità delle sedute dei suoi organi e definisce i rapporti tra essi. La vigilanza sul Collegio è demandata alla Giunta regionale.

Art. 31

(Scuole di sci)

1. Agli effetti della presente legge per scuola di sci si intende qualunque organizzazione a base associativa cui facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività. In linea di principio, ogni scuola di sci raccoglie tutti i maestri operanti in una stazione invernale.

2. La Giunta regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale, autorizza l'apertura di scuole di sci invernali o estive valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici delle località interessate e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che la scuola sia costituita da un numero minimo di tre maestri di sci, compreso il direttore cui è affidata la rappresentanza legale della scuola stessa. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;
 - b) che la scuola sia retta da statuti e regolamenti ispirati a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati, deliberati dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte; in particolare tutti i maestri associati alla scuola da almeno un anno dovranno poter concorrere alla elezione delle cariche sociali ed i frutti dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro e alla sua eventuale specializzazione;
 - c) che la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
 - d) che la scuola disponga di propria sede e che sia in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;
 - e) che la scuola assuma l'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole, nonché a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni sciistiche della regione;
 - f) che la scuola dimostri di aver contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento dello sci.
3. Le scuole di sci invernali possono svolgere l'attività di insegnamento nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 31 marzo; quelle di sci estive nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre.
4. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge.
5. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.
6. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre per le scuole di sci invernali ovvero entro il 1° aprile per le scuole di sci estive, corredata di:
- a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
 - b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore;
 - c) atto costitutivo e statuto della scuola, deliberato a norma del comma 2, lettera b);
 - d) indicazione della sede o delle sedi della scuola, nonché di eventuali recapiti;
 - e) denominazione della scuola.
7. Copia delle autorizzazioni rilasciate dalla Giunta regionale è trasmessa al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci per l'esercizio della vigilanza sulle scuole.
8. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare entro il termine di inizio della stagione alla Giunta regionale e al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci tutte le variazioni che interessano il corpo insegnante, gli statuti, la sede ed i recapiti.

Art. 32

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque, pur in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 26, eserciti, nell'ambito del territorio

della regione, l'attività di maestro di sci senza essere iscritto all'albo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni.

2. La violazione degli obblighi previsti ai commi 5 e 7 dell'articolo 29 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

3. L'esercizio abusivo di scuola di sci ed in ogni caso l'apertura e l'esercizio di scuole di sci, comunque denominate, in difetto della autorizzazione di cui all'articolo 31 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva; in aggiunta a quanto previsto nel presente comma, viene irrogata la sanzione da lire 5 milioni a lire 15 milioni a carico del direttore della scuola di sci abusiva.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate dai Comuni secondo le procedure e le modalità di cui alla l.r. 16/1983.

Art. 33

(Norme transitorie per la professione di maestro di sci)

1. Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti all'albo professionale regionale dei maestri di sci e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci, tutti i maestri iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1983, n. 35.

2. Nella prima applicazione della presente legge sono riconosciute come scuole di sci quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 35/1983.

3. La prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci è indetta dal Presidente della Giunta regionale mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e da trasmettere alle associazioni di categoria dei maestri di sci e alle scuole di sci.

TITOLO IV

Esercizio delle professioni di guida alpina,
aspirante guida alpina e guida speleologica

CAPO I

Esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida

Art. 34

(Definizione della professione)

1. L'esercizio delle professioni di guida alpina-maestro di alpinismo e aspirante guida alpina è regolato dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modificazioni e dalla presente legge; esso è subordinato all'iscrizione agli albi professionali regionali, previo conseguimento dell'abilitazione tecnica.

Art. 35

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione
di guida alpina-maestro di alpinismo
e di aspirante guida alpina)

1. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi e il superamento dei relativi esami di idoneità e secondo le modalità di cui all'articolo 23 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione che abbiano compiuto ventuno anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e diciotto anni per gli aspiranti guida. L'aspirante guida può essere ammesso al corso per l'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro

di alpinismo dopo due anni di esercizio della professione come aspirante guida e deve conseguire il grado di guida alpina entro il decimo anno successivo a quello in cui ha conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione come aspirante guida alpina.

3. La Commissione esaminatrice per l'abilitazione all'esercizio della professione di cui al presente articolo è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, d'intesa con il Collegio regionale delle guide. La Commissione è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da due guide alpine-maestri di alpinismo.

4. La valutazione tecnica spetta a una sottocommissione nominata con le modalità di cui al comma 3, composta da tre istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo.

5. Ai componenti della Commissione e della sottocommissione estranei all'Amministrazione regionale spettano per ogni seduta e in caso di missione i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni.

6. La Giunta regionale, sentito il Collegio nazionale delle guide e sulla base dei criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame.

Art. 36

(Collegio regionale delle guide alpine)

1. E' istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Le modalità di funzionamento e i compiti dell'assemblea del Collegio regionale e del suo direttivo sono disciplinati dagli articoli 13 e 14 della legge 6/1 989.

Art. 37

(Tariffe professionali)

1 Le tariffe per le prestazioni relative alle professioni di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il direttivo del Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide e approvata dall'autorità competente.

Art. 38

(Sanzioni)

1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti agli albi professionali regionali sono soggetti alle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18, comma 1, della legge 6/1989.

2. Chiunque, pur in possesso, dell'abilitazione tecnica per l'esercizio delle professioni di cui al comma 1, esercita le professioni stesse senza essere iscritto al relativo albo professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 32.

3. Per le violazioni previste dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 6/1989, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 3 milioni.

4. Le sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono applicate dai Comuni secondo le modalità previste dalla l.r. 16/1983 e successive modificazioni.

Art. 39

(Accompagnatore di media montagna)

1. La professione di accompagnatore di media montagna viene esercitata ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 6/1989 ed è subordinata al conseguimento dell'abilitazione tecnica e all'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna tenuto dal Collegio regionale delle guide sotto la vigilanza della Giunta regionale.

2. La Regione Marche provvede alla formazione, all'abilitazione e all'aggiornamento degli

accompagnatori di media montagna. L'accompagnatore di media montagna è tenuto a partecipare ogni tre anni all'apposito corso di aggiornamento.

3. La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le zone montane ove è prevista l'attività degli accompagnatori di media montagna.

Art. 40

(Promozione e diffusione dell'alpinismo)

1. Al fine di agevolare i compiti istituzionali del Collegio regionale delle guide alpine e specificatamente per l'opera prestata in operazioni di soccorso, per la promozione della diffusione dell'alpinismo e dell'escursionismo, la Regione può concedere contributi al Collegio stesso sulla base di domanda inoltrata al Presidente della Giunta, motivata e corredata da documentazione delle spese sostenute.

CAPO II

Esercizio della professione di guida speleologica

Art. 41

(Definizione della professione)

1. E' guida speleologica chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in escursioni ed esplorazioni in grotte, cavità naturali o forre, ipogei artificiali;
- b) insegnamento delle tecniche e delle materie professionali speleologiche e complementari.

Art. 42

(Gradi della professione)

1. La professione si articola in due gradi: guida speleologica, aspirante guida.
2. La guida speleologica svolge le attività di cui all'articolo 41. L'aspirante guida può svolgere solo l'attività di accompagnamento di persone in facili grotte naturali limitatamente a quelle di sviluppo orizzontale, con ciò escludendo espressamente quelle in cui si richieda, anche solo occasionalmente, l'utilizzo di corde, scalette flessibili e/o attrezzi per la progressione.

Art. 43

(Licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica)

1. L'esercizio della professione di guida speleologica nel territorio della regione è subordinato al possesso di apposita licenza rilasciata dal Comune in cui l'interessato risiede ovvero, nel caso di non residenti nelle Marche, che intendono esercitare la professione nella regione in modo continuativo, dal Comune nel quale essi intendono stabilire il proprio domicilio.
2. Il rilascio della licenza di cui al presente articolo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio della relativa professione.
3. La licenza è rilasciata dal Comune entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.
4. La domanda per il rilascio della licenza è redatta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, lettere a), b), e d).
5. La licenza per l'esercizio della professione di guida speleologica ha efficacia per l'intero territorio regionale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, e all'articolo 14,

commi 2, 3 e 4.

6. La professione di guida speleologica può essere esercitata anche dalle guide alpine-maestri di alpinismo e dagli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 della legge 6/1989.

Art. 44

(Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica)

1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida speleologica si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi organizzati ogni due anni dalla Regione secondo le modalità previste dalla legislazione regionale sulla formazione professionale, in collaborazione con il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida ed il superamento dei relativi esami di idoneità.

2. Sono ammessi ai corsi i residenti in comuni della regione che abbiano compiuto diciotto anni per gli aspiranti guida speleologica e ventuno anni per le guide speleologiche, che abbiano il godimento dei diritti civili e politici e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore e dell'idoneità fisica allo svolgimento della professione, attestata da apposito certificato di un medico sportivo.

3. La Commissione giudicatrice è nominata con le modalità di cui all'articolo 35, comma 3; essa è presieduta dal dirigente del servizio regionale competente ed è composta da un esperto per ciascuna delle materie insegnate nei corsi e da una guida speleologica. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione di tre guide speleologiche facenti parte del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica di cui all'articolo 46.

4. Ai componenti della Commissione estranei all'amministrazione regionale spettano, per ogni seduta e in caso di missione, i compensi previsti dalla l.r. 20/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida e sulla base di criteri didattici da questo elaborati, definisce i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame.

Art. 45

(Albo regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo regionale coloro che sono in possesso della licenza di cui all'articolo 43.

3. All'atto dell'iscrizione prevista dal comma 2, vengono rilasciati all'interessato apposito libretto personale ed un distintivo di riconoscimento che deve essere mantenuto in vista dallo stesso durante l'espletamento dell'attività professionale.

Art. 46

(Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida)

1. E' istituito come organo di autodisciplina e di autogoverno il Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida il cui funzionamento è disciplinato da uno statuto proposto dall'assemblea degli iscritti e approvato dalla Giunta regionale sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.

Art. 47

(Aggiornamento professionale)

1. Le guide speleologiche sono tenute a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dalla Regione, secondo le procedure che disciplinano l'attività di formazione professionale nelle Marche con la collaborazione del Collegio regionale delle guide speleologiche e degli aspiranti guida speleologica.

Art. 48
(Tariffe)

1. Le tariffe per le prestazioni professionali di cui al presente capo sono stabilite dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide speleologiche ed aspiranti guida.

Art. 49
(Divieti)

1. E' vietato l'esercizio dell'attività professionale di guida speleologica senza la licenza di cui all'articolo 43. E' altresì vietato servirsi di segni distintivi e/o del grado di professionalità superiore senza specifica licenza di cui all'articolo 43.

2. E' altresì vietato applicare tariffe difformi da quelle determinate ai sensi dell'articolo 48.

Art. 50
(Vigilanza e controllo)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide speleologiche, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, sono esercitate dai Comuni.

Art. 51
(Sanzioni e ricorsi)

1. L'esercizio abusivo della professione e la violazione delle norme di deontologia professionale sono sanzionate dal Collegio regionale delle guide speleologiche secondo le norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 6/1989 sulle guide alpine in quanto applicabili.

Art. 52
(Ammissione delle guide alpine)

1. Sono ammessi all'esercizio della professione di guida speleologica anche le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dall'articolo 44 della presente legge senza necessità di frequenze dei corsi abilitanti ivi previsti. Essi sono iscritti su domanda all'albo regionale delle guide speleologiche.

2. Le guide alpine e gli aspiranti guida alpina iscritti all'albo di guida speleologica ai sensi del comma 1 sono tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 47.

Art. 53
(Attività professionale
nelle aree naturali protette)

1. L'attività professionale di guida speleologica ed aspirante guida all'interno delle aree naturali

protette di cui alla l.r. 28 aprile 1994, n. 15 è libera salvo zone particolari a tutela integrale, per le quali l'espletamento dell'attività deve essere concordato con l'ente gestore.

2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì alle guide alpine e agli accompagnatori di media montagna.

CAPO III

Scuole per l'insegnamento delle tecniche professionali

Art. 54

(Scuole di alpinismo di sci alpinismo e di speleologia)

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e di speleologia per l'esercizio coordinato delle attività professionali di insegnamento delle relative tecniche.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono autorizzate dalla Giunta regionale sentiti i rispettivi collegi professionali e debbono essere dirette rispettivamente da una guida alpina, maestro di alpinismo e da una guida speleologica iscritta ai relativi albi regionali.

3. La partecipazione degli aspiranti guida alle attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci alpinismo è disciplinata dall'articolo 19, comma 3, della legge 6/1989.

4. La delegazione regionale del club alpino italiano può organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale secondo le modalità di cui all'articolo 20 della legge 6/1989.

CAPO IV

Norme transitorie

Art. 55

(Norme transitorie per le professioni di guida alpina, aspirante guida e guida speleologica)

1. Nella prima applicazione della presente legge, le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida alpina residenti nella regione e regolarmente autorizzati ai sensi della legislazione vigente, conseguono l'iscrizione all'albo, previa domanda da presentare alla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la prima assemblea dei Collegi regionali delle guide alpine e speleologiche, composta da tutti gli iscritti ai rispettivi albi regionali, allo scopo di procedere alla nomina dei rispettivi direttivi.

3. Chiunque abbia svolto l'attività professionale di guida speleologica per almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge e sia in possesso dei requisiti tecnici richiesti per l'abilitazione alla professione può presentare alla Giunta regionale domanda per l'iscrizione nell'albo regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La domanda di cui al comma 3, corredata da una relazione esauriente sull'attività svolta e in corso di svolgimento nonché da idonea documentazione, viene valutata da un'apposita Commissione composta:

a) dal Dirigente del servizio regionale competente, che la presiede;

b) da un medico della delegazione speleologica del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) delle Marche;

c) da un esperto di tecnica speleologica designato dalla delegazione speleologica del CNSAS.

5. La Commissione di cui al comma 4 valuta l'idoneità all'iscrizione nell'albo regionale del candidato mediante l'accertamento delle capacità tecniche anche in sede operativa.
6. Per i soggetti di cui al comma 3, l'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo per ottenere il rilascio della relativa licenza.

CAPO V
Disposizioni comuni
Art. 56
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alle leggi 6/1989 e 81/1991.
2. Per le guide alpine, accompagnatori di media montagna, maestri di sci, guide speleologiche, i certificati di idoneità fisica possono essere rilasciati anche dai centri di medicina dello sport di cui alla l.r. 12 agosto 1994, n. 33.

Art. 57
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 31 ottobre 1983, n. 35 e 2 novembre 1983, n. 36.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 23 gennaio 1996

IL PRESIDENTE
(Vito D'Ambrosio)

IL TESTO DELLA LEGGE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE REDATTE DAL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 16 AGOSTO 1994, N. 36. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO ALTRESI' PUBBLICATI:

- a) LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO LEGISLATIVO E AFFARI ISTITUZIONALI);
- b) L'UFFICIO O SERVIZIO REGIONALE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE (A CURA DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE).

SOPRA = N O T E

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 217/1983 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), come modificato dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, è il seguente:

"Art. 11 - (Attività professionali) - Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo. E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche,

monumentali, paesaggistiche e naturali.

E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera di traduzione nell'assistenza a turisti stranieri.

E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero; fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell'ambito di competenza delle guide, quale individuato dal presente articolo.

E' organizzatore congressuale chi, per professione, svolge la propria opera nella organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali.

E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche.

E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci.

E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna.

E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.

E' guida speleologica chi, per professione accompagna persone singole o gruppi di persone nella esplorazione di grotte e cavità naturali.

E' animatore turistico chi, per professione organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

In particolare, le regioni dovranno accertare per le guide turistiche, oltre all'esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione; per i corrieri adeguate conoscenze in materia di geografia turistica, nonché dei regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica; per i maestri di sci, guide alpine e speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino, adeguate capacità professionali in sede tecnico-operativa accertate alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali; per gli organizzatori congressuali la conoscenza di due lingue straniere ed un comprovato tirocinio nelle attività congressuali a carattere nazionale ed internazionale.

Per l'esercizio delle suddette professioni i cittadini di Stati membri delle Comunità europee sono equiparati ai cittadini italiani.

Spetta altresì alle leggi regionali di disciplinare l'attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui ai commi precedenti a favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo di cui all'articolo 10 che operano nel settore del turismo e del tempo libero".

Note all'art. 3, comma 6:

-Il D.Lgs. n. 391/1991 reca: "Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n. 75/369/CEE concernenti l'espletamento di attività economiche varie, a norma dell'art. 16 della L. 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)".

-Il D.Lgs. n. 319/1994 reca: "Attuazione della direttiva n. 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE".

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo degli articoli 11 e 123, secondo comma, del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:

"Art. 11 - (art. 10 T.U. 1926) - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione".

"Art. 123 - (art. 124 T.U. 1926) - (Omissis).

Oltre quanto è disposto dall'art. 11, la licenza può essere negata a chi ha riportato condanna per reati contro la moralità pubblica o il buon costume.

(Omissis)".

Si fa presente che la corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 52 del 22 dicembre 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del soprariportato art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

Nota all'art. 7, comma 1, lettera b):

Il testo dell'art. 10 della legge n. 217/1983 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:

"Art. 10 - (Associazioni senza scopo di lucro) - Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche ricreative.

Le leggi regionali fissano i requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio per il compimento delle attività di cui al comma precedente, assicurando che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi ambiti associativi".

Nota all'art. 8, comma 6):

La L.R. n. 20/1984 reca: "Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale".

Nota all'art. 9, comma 1, lettera a):

La legge n. 39/1990 reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extra

comunitari e di regolarizzazione dei cittadini extra comunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo".

Nota all'art. 11, comma 3:

Per il testo dell'art. 11, comma dodicesimo, della legge n. 217/1983 vedi nella nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 15, comma 4:

Il testo dell'art. 239 del R.D. n. 635/1940 (Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:

"Art. 239 - L'esperimento ha luogo di regola ogni anno, sempre che, per quanto riguarda le guide, i corrieri e gli interpreti, vi sia nel ruolo di cui all'art. 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, un congruo numero di vacanze.

Per esservi ammesso il candidato deve farne domanda al Prefetto, indicando la professione che intende esercitare, la località e il territorio per cui chiede l'autorizzazione, le lingue sulle quali intende sostenere l'esame per le professioni per le quali è richiesto, e produrre i seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato generale del casellario giudiziario;

3° certificato medico, da cui risulti che il candidato è fisicamente esente da difetti ed idoneo all'esercizio della professione cui aspira;

4° certificato di cittadinanza italiana;

5° certificato di iscrizione al P.N.F.;

6° certificato di licenza da una scuola media inferiore od equipollente;

7° quietanza dell'eseguito versamento presso il conto corrente della Prefettura, della somma di lire 100 quale concorso nelle spese di esami.

Non possono essere ammessi agli esami coloro che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 11 e dal secondo comma dell'art. 123 della legge, e possono essere esclusi coloro che, a giudizio del prefetto, non risultino di buona condotta. All'atto dell'esame, il candidato deve esibire la carta di identità. Dalla presentazione del certificato di cui al n. 6 sono dispensati coloro che chiedono la licenza soltanto per guide o portatori alpini. Dalla presentazione dei certificati di cui ai numeri 4 e 5 sono dispensati coloro che richiedono soltanto la licenza per corrieri, se siano sudditi di Stati con i quali esistono accordi di reciprocità".

Si fa presente che nel sopra riportato art. 239:

- il partito nazionale fascista, citato al comma secondo, numero 5, è stato soppresso con regio decreto legge 2 agosto 1943, n. 704;

- gli articoli 11 e 123, secondo comma, della legge, citati al comma terzo, sono gli articoli del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Nota all'art. 20, comma 6:

La L.R. n. 16/1983 reca: "Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Nota all'art. 22, comma 1:

Il testo dell'art. 12 del R.D.L. n. 448/1937 (Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri) è il seguente:

"Art. 12 - Le guide munite di licenza, quando accompagnano visitatori, saranno ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, ecc., delle località o del territorio per i quali sono autorizzate, appartengono essi allo Stato, ad enti locali od a privati, durante le ore di apertura al pubblico".

Nota all'art. 24, comma 1:

La legge n. 81/1991 reca: "Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Nota all'art. 25, comma 1, all'art. 26, commi 1, 2 e 4, e all'art. 27, comma 2:

Il testo degli articoli 4, 6 e 8 della legge n. 81/1991 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 24, comma 1) è il seguente:

"Art. 4 - (Condizioni per l'iscrizione all'albo) - 1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
- d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interruzione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione".

"Art. 6 - (Abilitazione tecnico-didattico culturale) - 1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami ai sensi dell'articolo 9.

2. I corsi sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13, nonché degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali" .

"Art. 8 (Competenza della Federazione italiana sport invernali) - 1. La Federazione italiana sport invernali, quale emanazione del Comitato olimpico nazionale italiano, definisce ed aggiorna i criteri ed i livelli delle tecniche sciistiche che formano oggetto di insegnamento. Essa provvede altresì alla formazione ed alla disciplina degli istruttori nazionali, quale corpo insegnante tecnico altamente specializzato, ai fini previsti dagli articoli 6, 7, 9, 10 e 11 della presente legge.

2. Le regioni assicurano il rispetto, nei corsi di cui all'articolo 6, dei criteri e dei livelli di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di garantire ai frequentatori una effettiva parità di preparazione tecnica e didattica".

Nota all'art. 27, comma 3:

Per l'argomento della L.R. n. 20/1984 vedi nella nota all'art. 8, comma 6.

Nota all'art. 28, comma 2 e all'art. 29, comma 3:

Per il testo degli articoli 4 e 8 della legge n. 81/1991 vedi nella nota all'art. 25, comma 1, art. 26, commi 1, 2 e 4, e all'art. 27, comma 2.

Nota all'art. 29, comma 6:

Per l'argomento del D.Lgs. n. 319/1994 vedi nelle note all'art. 3, comma 6.

Note all'art. 29, comma 7:

-Il testo dell'art. 15 della legge n. 81/1991 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 24, comma 1) è il seguente:

"Art. 15 - (Collegio nazionale dei maestri di sci) - 1. E' istituito il collegio nazionale dei maestri di sci, retto da un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali, nonché da un eguale numero di maestri di sci direttamente eletti dalle assemblee dei collegi regionali.

2. I membri del collegio nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. La vigilanza sul collegio nazionale dei maestri di sci è esercitata dal Ministero del turismo e dello spettacolo".

-Per il testo dell'art. 4 della legge n. 81/1991 vedi nella nota all'art. 25, comma 1, all'art. 26, commi 1, 2 e 4 e all'art. 27, comma 2.

Nota all'art. 32, comma 4:

Per l'argomento della L.R. n. 16/1983 vedi nella nota all'art. 20, comma 6.

Nota all'art. 33, commi 1 e 2:

Il testo degli articoli 5 e 16 della L.R. n. 35/1983 (Disciplina dell'insegnamento dello sci nelle Marche)

legge abrogata dalla presente legge, era il seguente:

"Art. 5 - (Elenco regionale) - Viene istituito e conservato presso la giunta regionale un elenco ufficiale dei maestri di sci delle Marche.

Nell'elenco vengono indicati gli estremi della licenza comunale, la qualifica e l'indirizzo del titolare, i rinnovi, le proroghe, le sostituzioni, le variazioni e quant'altro previsto dalla presente legge.

Nell'elenco vanno inoltre annotati i maestri di sci che hanno acquisito la qualifica di istruttore.

I soggetti competenti sono tenuti a comunicare alla giunta regionale i relativi dati.

Sono altresì iscritti nell'elenco, a domanda, coloro che sono già in possesso di licenza comunale per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciata anche in altra Regione ai sensi della normativa in vigore e che abbiano fissato la loro residenza nelle Marche".

"Art. 16 - (Scuole di sci) - I maestri di discipline alpine ed i maestri di sci di fondo possono organizzare la loro attività anche costituendosi in scuole di sci.

Sono denominate "Scuole di sci" le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale.

Il comune interessato autorizza l'istituzione di scuole di sci che abbiano le seguenti caratteristiche:

- 1) siano composte da almeno 3 maestri di sci, compreso il direttore con funzioni di coordinatore;
- 2) perseguano lo scopo di migliorare la qualificazione e l'organizzazione professionale di coloro che

esercitano l'insegnamento dello sci;

3) garantiscano e favoriscano la partecipazione di tutti i componenti in applicazione di un regolamento interno a base democratica;

4) garantiscano nel corso delle esercitazioni un'idonea assicurazione contro i rischi di responsabilità civile e contro gli infortuni;

5) s'impegnino a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso;

6) collaborino ove richiesti con le competenti autorità scolastiche per favorire la diffusione della pratica dello sci nelle scuole e la preparazione sportiva dei giovani;

7) collaborino ove richiesti alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nelle stazioni sciistiche in cui operano.

La giunta regionale istituisce e conserva l'elenco delle scuole di sci nelle Marche. A tal fine i comuni comunicano le autorizzazioni rilasciate. L'uso della denominazione "Scuola di sci" è subordinata alla autorizzazione del comune.

Il maestro di sci che eserciti attività professionale in forma autonoma è tenuto a darne comunicazione alla giunta regionale e al comune dove esercita in modo continuativo o prevalente la propria attività".

Nota all'art. 34, comma 1:

La legge n. 6/1989 reca: "Ordinamento della professione di guida alpina".

Nota all'art. 35, comma 1:

Il testo dell'art. 23 della legge n. 81/1991 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 24, comma 1) è il seguente:

"Art. 23 - (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina) - 1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.

2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989".

Nota all'art. 35, comma 5:

Per l'argomento della L.R. n. 20/1984 vedi nella nota all'art. 8, comma 6.

Nota all'art. 36, comma 1, e all'art. 38, commi 1 e 3:

Il testo degli articoli 13, 14, 17 e 18 della legge n. 6/1989 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 34, comma 1) è il seguente:

"Art. 13 - (Collegi regionali delle guide) - 1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che

abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.

4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.

5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.

6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.

7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

8. Il direttivo nomina, una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.

9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione".

"Art. 14 - (Funzioni dei collegi regionali - 1. Spetta all'assemblea del collegio regionale:

a) eleggere il direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio del collegio predisposto dal direttivo;

c) pronunciarsi su ogni questione di massima che le venga sottoposta dal direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei componenti.

2. Spetta al direttivo del collegio regionale:

a) svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali nonché l'iscrizione dei medesimi e il rinnovo della stessa;

b) vigilare sull'osservanza da parte dei componenti del collegio, delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 17;

c) mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali nonché di guide alpine di altri Paesi;

d) dare parere, ove richiesto, alla regione e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide;

e) collaborare con le competenti autorità regionali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;

f) organizzare, avvalendosi della commissione tecnica, i corsi di cui agli articoli 7 e 9;

g) contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;

h) stabilire la misura dei contributi a carico degli iscritti;

i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge e dalle leggi regionali".

"Art. 17 - (Sanzioni disciplinari e ricorsi) - 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali che si rendano colpevoli di violazioni delle norme della deontologia professionale, ovvero delle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione scritta;

b) censura;

c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;

d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttore del collegio regionale cui appartiene l'iscritto, a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è

ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. La decisione è adottata dal direttivo del collegio nazionale a maggioranza assoluta dei componenti.

4. I provvedimenti adottati dai collegi regionali, eccettuati quelli in materia disciplinare, e quelli adottati dal collegio nazionale, sono definitivi e impugnabili con ricorso al competente organo di giustizia amministrativa".

"Art. 18 - (Esercizio abusivo della professione) - 1. L'esercizio abusivo della professione di cui all'articolo 2 è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

2. Chi, essendo iscritto in un albo esercita la professione stabilmente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 4, in una regione diversa da quella nel cui albo è iscritto o temporaneamente aggregato ai sensi dell'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire un milione.

3. La sanzione è applicata dalla competente autorità della regione competente per territorio".

Nota all'art. 36, comma 4:

Per l'argomento della L.R. n. 16/1983 vedi nella nota all'art. 20, comma 6.

Nota all'art. 39, comma 1, e all'art. 43, comma 6:

Il testo degli articoli 10, 21 e 22 della legge n. 6/1989 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 34, comma 1) è il seguente:

"Art. 10 - (Specializzazioni) - 1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni:

a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;

b) speleologia;

c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

2. Contenuti e modalità dei corsi e degli esami sono stabiliti dal direttivo del collegio nazionale delle guide.

3. La legge regionale, nel disciplinare la professione di guida speleologica, di cui al decimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ammette all'esercizio di tale professione anche le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano conseguito la specializzazione in speleologia e abbiano superato gli accertamenti di specifica idoneità professionale previsti dalla medesima legge regionale".

"Art. 21 - (Accompagnatori di media montagna) - 1. Le regioni possono prevedere la formazione e l'abilitazione di accompagnatori di media montagna.

2. L'accompagnatore di media montagna svolge in una zona o regione determinata le attività di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 2, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo".

"Art. 22 - (Elenco speciale degli accompagnatori di media montagna) - Nelle regioni che prevedono

la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.

2. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione limitatamente al territorio della regione.

3. L'accompagnatore di media montagna può iscriversi negli elenchi di più regioni che prevedono tale figura, previo conseguimento della relativa abilitazione tecnica.

4. L'iscrizione nell'elenco speciale è disposto nei confronti di coloro che siano in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui all'articolo 5.

5. L'abilitazione tecnica si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici organizzati, d'intesa con la regione, dai collegi regionali delle guide, e mediante il superamento dei relativi esami, volti ad accertare l'idoneità tecnica e la conoscenza delle zone in cui sarà esercitata l'attività.

6. Sono ammessi ai corsi coloro che abbiano l'età minima di 18 anni.

7. Programmi e modalità per lo svolgimento dei corsi e degli esami sono stabiliti, d'intesa con la regione, dal collegio regionale delle guide.

8. Nelle regioni che prevedono la figura dell'accompagnatore di media montagna, gli iscritti nel relativo elenco speciale fanno parte del collegio regionale delle guide, partecipano, senza diritto di voto, all'assemblea del collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del direttivo del collegio regionale, nonché, per ogni regione, un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale. Parimenti partecipa, senza diritto di voto, al direttivo del collegio nazionale un rappresentante degli accompagnatori di media montagna o figure analoghe che siano previste da ciascuna delle regioni a statuto speciale e province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine.

9. Si applicano agli accompagnatori di media montagna le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11, nonché degli articoli 12 e 17, intendendosi sostituito l'elenco speciale all'albo professionale".

Si fa presente che la corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie speciale - n. 28 del 12 luglio 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi quinto e settimo del sopraportato art. 22.

Nota all'art. 44, comma 4:

Per l'argomento della L.R. n. 20/1984 vedi nella nota all'art. 8, comma 6.

Nota all'art. 46, comma 1, e all'art. 51, comma 1:

Per il testo degli articoli 13, 14, 17 e 18 della legge n. 6/1989 vedi nella nota all'art. 36, comma 1, e all'art. 38, commi 1 e 3.

Nota all'art. 53, comma 1:

La L.R. n. 15/1994 reca: "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Nota all'art. 54, commi 3 e 4:

Il testo degli articoli 19, comma 3, e 20 della legge n. 6/1989 (per l'argomento della legge vedi nella nota all'art. 34, comma 1) è il seguente:

"Art. 19 - (Scuole di alpinismo) - (Omissis).

3. L'attività di insegnamento nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o anche da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti nell'albo della regione competente per territorio o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'articolo 6".

"Art. 20 - (Scuole e istruttori del C.A.I.) - 1. Il club alpino italiano, ai sensi delle lettere d) ed e) dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985 n. 776, conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni .

3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge, le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1 non possono essere denominate "scuole di alpinismo" o "di sci-alpinismo" e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo".

Note all'art. 56, comma 1:

- Per l'argomento della legge n. 6/1989 vedi nella nota all'art. 34, comma 1.

- Per l'argomento della legge n. 81/1991 vedi nella nota all'art. 24, comma 1.

Nota all'art. 56, comma 2:

La L.R. n. 33/1994, reca: "Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive".

Nota all'art. 57, comma 1:

- Per l'argomento della L.R. n. 35/1983 vedi nella nota all'art. 33, commi 1 e 2.

- La L.R. n. 36/1983 reca: "Disciplina dell'esercizio della professione di guida alpina e di aspirante guida alpina".

a) NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa dei consiglieri Rocchi e Cleri n. 63 del 15 novembre 1995;

- Relazione della I commissione permanente in data 16 novembre 1995;

- Legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1995, n. 24 (vistata con nota del commissario del governo prot. 798/GAB.95, del 22 gennaio 1996).

b) SERVIZI REGIONALI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE:

SERVIZI TURISMO ED ATTIVITA' RICETTIVE - SPORT, CACCIA, PESCA E TEMPO

LIBERO.

Indice BUR